

13 novembre 2019



IL VALORE

della Professione*News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro*

Regolamento Codice Appalti: La perizia giurata per l'attestazione SOA (art. 76, comma 10, del D.P.R. 207/2010)

di Gennaro Brescia

L'attestato di qualificazione (c.d. Attestazione SOA) è regolamentato dal D.lgs. 50/2016 ed è rappresentato da un certificato che attesta l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per poter essere ammessi ad una gara di appalto indetta da un committente di diritto pubblico.

Va, in caso, ricordato come l'attestazione SOA non è un bene immateriale autonomo cedibile ma segue le sorti dell'azienda o ramo di azienda.

In particolare, nel caso di cessione aziendale o di un ramo di azienda, è prevista la redazione di una perizia giurata da parte di un tecnico, in alcuni casi Dottore Commercialista, così come indica l'art. 76 comma 9 e 10 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 il quale prevede che in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione ha l'obbligo di presentare alla SOA una perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio, per come previsto dall'articolo 76 comma 10 del D.P.R. 207/2010.

Con riferimento, invece, alla metodologia che dovrà utilizzare il perito per la redazione della perizia finalizzata alla valutazione dell'attestato SOA occorre, di regola, procedere con una analisi dettagliata della verifica dei requisiti di ordine speciale elencati nel comma 1 dell'art. 79 del D.P.R. 207/2010 ("regolamento codice appalti").

I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

-adeguata capacità economica e finanziaria;

-adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
-adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
-adeguato organico medio annuo.

Nella perizia giurata i dati raccolti devono essere inseriti nei rispettivi gruppi di cui sopra e valutati sulla base dell'articolo 79 "*requisiti di ordine speciale*" del D.P.R. 207/2010.

In genere il corretto percorso metodologico viene suddiviso in varie fasi per come successivamente indicato e il perito dovrà redigere una scheda di valutazione per ciascuna delle fasi.

Tali schede che potranno essere allegate come parte integrante della perizia oppure riassunte in forma abbreviata nella perizia, hanno lo scopo di mettere in rilievo i dati raccolti, specificare i criteri di valutazione adottati ed infine, esprimere il giudizio di adeguatezza.

I. Attività preliminari e acquisizione documentale

La fase preliminare non presenta particolari difficoltà dovendo il perito procedere con l'accesso in sede e nei cantieri e con la seguente acquisizione documentale:

-bilanci e dichiarazioni Iva con relative ricevute di presentazione;

-eventuale documentazione contabile e fiscale ritenuta necessaria;

-copia attestazione SOA, con tutti gli allegati che la società organismo di attestazione ha rilasciato in merito alle categorie e classi di qualificazione,

-eventuale certificazione UNI EN ISO rilasciata da una società di certificazione accreditata, con tutti gli allegati,

-eventuale D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva),

-certificati della camera di commercio (C.C.I.A.A.).

II – Analisi e valutazione dei dati aziendali

In genere, la perizia si concentra sui requisiti di ordine speciale con una serie di valutazioni ri-

Regolamento Codice Appalti:

La perizia giurata per l'attestazione SOA (art. 76, comma 10, del D.P.R. 207/2010)

partite sui quattro elementi principali elencati nel comma 1 dell'art. 79 del D.P.R. 207/2010:

1) **adeguata capacità economica e finanziaria** (il riferimento è l'art. 79 comma 2, 3, 4 del D.P.R. 207/2010, regolamento codice appalti).

Dall'analisi dei bilanci approvati messi a confronto con le dichiarazioni I.V.A., degli ultimi cinque anni, il perito valuterà l'effettivo volume di affari complessivo ed il valore dei contratti di appalto. In particolare, dovrà essere evidenziato il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato e messo a confronto con il patrimonio netto degli anni precedenti. A discrezione del perito e con un allegato a parte, potrà essere allegato l'analisi dei bilanci attraverso idonei rendiconti finanziari al fine di valutare eventuali criticità di natura finanziaria.

2) **adeguata idoneità tecnica e organizzativa** (il riferimento è l'art. 79 comma 5, 6, 7 del D.P.R. 207/2010 regolamento codice appalti).

Occorre valutare la adeguata idoneità tecnica con riferimento alle seguenti figure:

2.a) **Direttore tecnico e personale altamente qualificato.**

Il perito deve fornire indicazioni sulla adeguata idoneità del direttore tecnico e di eventuale altro personale altamente qualificato, come titolo di studio ed il percorso formativo del direttore tecnico che di regola può essere un socio oppure un professionista con un contratto di lavoro stabile e rappresenta una figura importante per poter gestire al meglio i lavori indicati dalla qualificazione SOA. Occorrerà anche analizzare la posizione di altre figure qualificate al pari del direttore tecnico per titolo di studio ed esperienze documentabili che facciano parte in modo stabile dell'organizzazione aziendale, con un regolare contratto di lavoro.

2.b) **lavori realizzati.**

Il perito, anche sulla base dell'oggetto di perizia, dovrà valutare:

- analisi dei lavori realizzati per ogni categoria SOA negli ultimi cinque anni,
- elenco dei lavori aggiudicati e per ogni singolo lavoro eseguito,
- valutazione dell'attestato rilasciato dalle Autorità preposte alla tutela dei lavori commissionati in merito al buon esito dei lavori
- esito dei vari collaudi.

I dati indicati in precedenza dovranno essere evidenziati in modo ordinato e come esempio potrà valere l'allegato B del D.P.R. 207/2010.

3) **adeguata dotazione di attrezzature tecniche** (il riferimento è l'art. 79 comma 8, 9 del D.P.R. 207/2010 regolamento codice appalti).

In funzione della qualificazione SOA, l'azienda deve possedere attrezzature adeguate e perfettamente funzionanti, in proprietà oppure in leasing.

Sulla scorta dei dati di bilancio, occorrerà da parte del perito redigere un inventario delle attrezzature in uso e, eventualmente, occorrerà prendere in considerazione l'esistenza di contratti con società terze di noleggio che forniscono con regolarità attrezzature e macchinari speciali.

La perizia dovrà tener conto, in ogni caso, degli ammortamenti dei beni materiali, del costo medio delle attrezzature, del costo medio delle attrezzature di terzi a noleggio degli ultimi cinque anni, costo delle manutenzioni periodiche per tenere in piena efficienza le attrezzature necessarie.

4) **adeguato organico medio annuo** il riferimento è l'art. 79 comma 10, 11 del D.P.R. 207/2010 regolamento codice appalti).

Il perito dovrà valutare la preparazione dei lavoratori suddividendoli in tecnici specializzati con o senza titolo di studio e personale addetto a lavorazioni generiche senza specializzazione, prendendo in ogni caso in considerazione solo persone assunte con un regolare contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato.

Tramite il D.U.R.C. attuale (documento unico di regolarità contributiva) il perito potrà prendere in esame anche gli aspetti formali della contribuzione previdenziale ed assicurativa.

III – Riepilogo dei dati e conclusioni

L'analisi dei dati aziendali devono essere riepilogati con uno schema che metta in rilievo i valori e il perito potrà redigere i dati in forma libera purchè siano chiari e completi e ad esempio, il riepilogo potrà utilizzare una forma simile a quella degli articoli 2424 e 2425 del codice civile in tema di bilanci oppure, in alternativa, schemi riassuntivi in forma abbreviata

Il documento di riepilogo dei valori di cui sopra potranno essere allegate le singole schede di valutazione ed ogni altro documento che il perito riterrà utile.

Le conclusioni rappresentano la parte finale di tutto il lavoro di raccolta dati ed analisi dei valori e il perito all'esito del lavoro di analisi peritale dovrà formulare se l'azienda è in possesso dei requisiti di ordine speciale indicati in precedenza.

PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

ACCERTAMENTO DEL CARATTERE USURARIO
DEGLI INTERESSI DI MORA:
LA QUESTIONE RITORNA ALLE SEZIONI UNITE

di Giovanna Grande

A distanza di pochi mesi dalla sentenza n. 27442 del 30 ottobre 2018 che si era espressa sulla natura degli interessi di mora, attribuendogli la stessa natura di quelli corrispettivi, la Suprema Corte, con la sentenza n. 26286 del 15/01/2019 depositata il 17 ottobre 2019, ha disatteso totalmente il precedente pronunciamento affermando la netta diversità di causa tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. Nello specifico, pur mantenendo la qualificazione dell'interesse corrispettivo quale remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, stravolge il concetto di interesse di mora qualificandolo risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di una obbligazione pecuniaria.

La previsione in contratto del tasso di mora integra, secondo la Suprema Corte, gli estremi di una clausola penale, in quanto predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile a seguito dell'inadempimento di una obbligazione pecuniaria. A fondamento di tale assunto richiama l'art. 1224 c.c secondo il quale *nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori*

Chiarita la natura dei diversi interessi, la Cassazione affronta il problema del loro **cumulo** sancendo quanto segue:

-la prassi contrattuale di prevedere il tasso degli interessi di mora pari al saggio degli interessi corrispettivi maggiorato di uno spread non genera cumulo perché la banca percepisce soltanto gli interessi moratori il cui tasso è determinato secondo la sommatoria sopra decritta;

-soprattutto nei contratti di mutui con rata di

ammortamento, per i quali si suole distinguere la fase dell'“incaglio”, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, dalla fase del “passaggio a sofferenza” in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la chiusura del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di pagare tutte le rate scadute e insolute e l'intero debito residuo con decadenza dal beneficio del termine, l'interesse corrisposto per l'inadempimento è sempre moratorio.

Ciò sia per i rapporti definitivamente “chiusi”, che per quelli “aperti”, per i quali dal giorno della mora continuano ad applicarsi sia gli interessi corrispettivi (divenuti moratori per effetto della mora), sia la maggiorazione prevista dal contratto per il ritardato pagamento.

Infine conclude la Corte che, avendo gli interessi di mora natura simile alla clausola penale, ai sensi dell'art. 1383, il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stabilita per il semplice ritardo, pertanto gli interessi corrispettivi non possono essere richiesti insieme agli interessi di mora a meno che non si considerano questi ultimi corrispondenti al solo spread nel caso di ritardo.

Applicabilità della normativa antiusura agli interessi di mora

La sentenza in commento sancisce l'applicazione anche agli interessi di mora della normativa antiusura. Considerata, però, l'esclusione degli interessi di mora dalla rilevazione del T.E.G.M., che costituisce la base per la determinazione del tasso soglia, la Cassazione individua lo strumento di riferimento da adottare ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi di mora nella sommatoria tra il “tasso soglia ordinario” e i “tassi medi convenzionali di mora”, rilevati dalla Banca di Italia per meri fini statistici, e intesi come punti percentuali rispetto al tasso corrispettivo.

Detto parametro di riferimento non può essere accettato perché non è vincolante, non essendo rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96, ma per meri fini cono-

ACCERTAMENTO DEL CARATTERE USURARIO DEGLI INTERESSI DI MORA: LA QUESTIONE RITORNA ALLE SEZIONI UNITE

scitivi presso un numero limitato di intermediari e di rapporti, ciò in aperta violazione dell'art. 644 del c.p ai sensi del quale la legge ha il potere di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Con riferimento a ciò, di recente, la stessa Cassazione con l'ordinanza n. 274472 del 30 ottobre 2018 della III aveva sancito *che "è impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non a un saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso definito nella prassi "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto il tasso soglia"*.

Stante la situazione di incertezza la Cassazione, con la sentenza n. 26946 del 22 ottobre 2019 ha rimesso alle Sezioni Unite il problema ponendo i seguenti quesiti:

-se escludere o meno l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio;

-qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui ai commi 1 dell'art. 2 cit., o, se viceversa la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione.

Le confusioni in materia derivano da una lettura non corretta dell'art. 644 c.p. che ha introdotto chiaramente il concetto del costo del denaro in luogo di quello di interesse, dettando il principio di onnicomprensività del TAEG e di unicità del tasso soglia ed elencando tassativamente gli oneri da escludere (solo imposte e tasse).

Il metodo di comparazione atomistica della mora, si fonda sul principio di simmetria o omogeneità tra TEGM e TAEG, ai sensi del quale occorre inserire nel calcolo del TAEG solo i costi considerati nelle circolari della Banca d'Italia. E' evidente l'inaccettabilità di tale tesi perché,

oltre a sancire la superiorità delle fonti secondarie rispetto alla legge, ignora che, nell'accertamento dell'usura il confronto non avviene tra il TEGM e il TAEG, ma tra il TAEG e il tasso soglia (TEGM+ 25%+4 p.p.) e la maggiorazione del tasso soglia serve ad assorbire anche tutte le voci di costo non contemplate nel TEGM.

In tal senso diversi Tribunali hanno sancito che l'esigenza di simmetria metodologica di calcolo del TEGM e del TAEG contrattuale non può prevalere sul chiaro dato testuale della legge 108/96 in punto di elementi da computare ai fini della verifica dell'usura.

Particolarmente significativa al riguardo è anche la Sentenza n. 25/2019 del 07/01/2019 del Tribunale di Lucca che, con riferimento alla valutazione atomistica degli interessi moratori effettuata nell'Ordinanza n. 274472 del 30 ottobre 2018 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, sancisce che: *"E' evidente allora come l'impostazione espressa dalla recente decisione della Corte sia davvero semplicistica e come essa finisca per ignorare i meccanismi di matematica finanziaria, di rilevazione dei tassi e di calcolo del tasso effettivo globale applicato al rapporto, posti a base della rilevazione dei tassi medi e della verifica dei tassi soglia. Impostazione semplicistica che, pur richiamandosi al principio di onnicomprensività, porta invece ad una parcellizzazione degli oneri economici ed ad una considerazione atomistica degli interessi moratori, tanto che si giunge alla conclusione paradossale di applicare l'art. 1224 c.c. e, quindi, gli interessi legali moratori, laddove invece la sanzione in base alla legge sull'usura non potrebbe che essere la non debenza degli interessi, non solo moratori, ma anche di quelli corrispettivi e degli altri oneri economici (ovvero la gratuità del mutuo), posto che **gli interessi moratori** (se si accede all'idea che sono ricompresi nel perimetro di applicazione della legge sull'usura) **non sono che uno degli oneri pagati dal mutuatario da valutare in concreto con gli altri oneri, e ciò al fine di apprezzare il costo effettivo del denaro e l'eventuale superamento del tasso soglia, sicché, in questa prospettiva, la sanzione non può che essere unitaria e non si può distinguere tra questo e quel vantaggio ed applicare rimedi differenziati"**.*

La soluzione del problema dipende dalla tra-

ACCERTAMENTO DEL CARATTERE USURARIO DEGLI INTERESSI DI MORA: LA QUESTIONE RITORNA ALLE SEZIONI UNITE

sposizione del dettato normativo nelle formule matematiche, considerato che nell'ambito delle discipline scientifiche esiste già l'algoritmo di calcolo ed è scritta la relazioni tra gli oneri che compongono il costo del denaro, se si persevera nell'errore di prescindere dai principi matematici ci si allontana dall'esattezza scientifica, elaborando sentenze contraddittorie soggette a continue smentite, proprio perché non ancorate a parametrici oggettivi e scientifici.

La metodologia contabile corretta per calcolare il TAEG, consiste nel sommare gli interessi di mora (non il tasso) a tutti gli altri oneri (flussi in uscita per il debitore).

Per le aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving, gli interessi di mora vanno sommati:

- a) se si utilizza la formula dettata dalla Banca di Italia, alla voce interessi della prima frazione

$$\text{T.E.G.M.} = \frac{\text{interessi} * 36.500}{\text{Numeri}} + \frac{\text{Oneri}}{\text{accordato}}$$

(Formula valida sino al secondo trimestre 2009)

$$\text{T.E.G.M.} = \frac{\text{interessi} * 36.500}{\text{Numeri}} + \frac{\text{Oneri su base annua}}{\text{accordato}}$$

(Formula valida dal terzo trimestre 2009)

- b) se si utilizza la formula universalmente riconosciuta dettata dalla matematica finanziaria, agli oneri globali

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{oneri globali} * 36500}{\text{Numeri}}$$

Per le operazioni diverse da quelle di cui al punto precedente, gli interessi di mora vanno sommati

alle rate di rimborso $A'_{k'}$

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

Modalità di liquidazione dei compensi ai Consulenti tecnici d'ufficio e di parte nel processo civile con patrocinio a spese Stato alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019

di Gaetano Walter Caglioti*

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019, che *“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”* si pongono i seguenti interrogativi:

- a) **come avviene da parte degli uffici giudiziari, il pagamento ?;**
- b) **quali sono gli “incombenti” a carico dei consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U) e/o dei consulenti di parte (C.T.P.) ? e, infine,**
- c) **i decreti di liquidazione emessi prima della decisione della Corte Costituzionale ricadono sotto gli effetti della nuova decisione della Corte Costituzionale?**

Ai sensi dell' articolo 83 Testo Unico spese di giustizia, quindi, *“ l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico”*.

Ottenuto il decreto di liquidazione(1) il consulente tecnico ha titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato articolo 131 Testo Unico spese di giustizia.

Prima della decisione della Corte Costituzionale solo per le spese, che erano anticipate dall'Erario, se ne poteva ottenere immediatamente, per tramite la cancelleria, il pagamento.

Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale il C.T.U e il C.T.P. per il proprio onorario esperito, non deve più chiederne, alla cancelleria del giudice che ha provveduto alla liquidazione, la prenotazione a debito ma l'anticipazione a carico dell'Erario.

Eliminata, con la sentenza in commento, anche la fase della prova sull'*“infruttuosità della richiesta”*.

Emesso, da parte del magistrato, il provvedimento [decreto] di liquidazione, la cancelleria giudiziaria provvederà(2):

- a) alle comunicazioni di cui all'art. 83, 3° comma, testo unico spese di giustizia;
- b) a certificare la assenza di opposizione nel termine di 30 gg dalla comunicazione medesima;
- c) ad acquisire la relativa fattura;
- d) annotare le somme anticipate nel foglio notizie; e)

trasmettere, in assenza di opposizione, copia del decreto di liquidazione con la relativa documentazione, all'Ufficio recupero crediti.

Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è, avendo il detto provvedimento natura giurisdizionale(3), ammessa opposizione(4) ai sensi dell'articolo 170 Testo Unico spese di giustizia (5).

Ai sensi della ministeriale del 19 novembre 1990(6) *“i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione)”*.

Per la direttiva ministeriale giustizia del 21 dicembre 2009(7) *“la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”*.

L'Ufficio recupero crediti(8), ricevuta, dalla cancelleria del giudice che ha provveduto alla liquidazione, copia del decreto di liquidazione con allegata la documentazione di rito nello specifico :

- a) prova dell'avvenuta notifica del decreto alle parti,
- b) certificazione di mancata opposizione, e
- c) fattura provvederà :

-ad annotare tempestivamente ed in ordine cronologico il decreto di liquidazione compensi (onorari e spese) nel Registro delle Spese pagate dall'Erario (mod. l/A/SG);

-trasmettere il provvedimento di liquidazione, corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, al Funzionario Delegato(9).

Al pagamento di quanto disposto con l'emissione del decreto di liquidazione provvede il Funzionario Delegato da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l'ufficio giudiziario davanti alla quale pende, o pendeva, il giudizio.

Alla domanda se i decreti di liquidazione emessi prima della decisione della Corte Costituzionale ricadano sotto gli effetti della recente decisione della stessa Corte ci sentiamo di dare risposta positiva.

Va, infatti, evidenziato come *“l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo*

Modalità di liquidazione dei compensi ai Consulenti tecnici d'ufficio e di parte nel processo civile con patrocinio a spese Stato alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019

esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (10)”.

Effetto retroattivo della pronuncia che trova, quindi, unico “limite” nelle “situazioni giuridiche consolidate” per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudica, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza.(11)”

Il decreto di pagamento emesso ex articolo 83 Testo Unico spese di giustizia azionato nelle forme dichiarate incostituzionali e non ancora prescritto può, quindi, e non se ne vedono motivi ostativi, essere azionato nelle nuove forme con espressa richiesta di anticipazione in luogo della richiesta di prenotazione a debito.

Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Consulenti Tecnici d'Ufficio e/o Consulenti Tecnici di Parte) nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia si è, generalmente, ritenuto trovasse applicazione il disposto di cui all'articolo 2.956, numero 2, codice civile ai sensi del quale “si prescrive in tre anni il diritto: ...2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.

Il precedente orientamento ministeriale(12) della possibile applicazione della prescrizione presuntiva ai crediti in oggetto è mutato a seguito della nota ministeriale del 27 novembre 2013(13) che “ritiene l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula “..tale diversa interpretazione appare motivata da una più attenta analisi del contrasto tra le caratteristiche della prescrizione presuntiva e le modalità di liquidazione e pagamento delle prescrizioni rese dai suddetti professionisti in materia di spese di giustizia, modalità in base alle quali non può che restare abbondante traccia documentale in merito ai vari momenti della suddetta procedura di pagamento.

Ciò ritenuto, appare evidente che specifiche problematiche, quali quelle attinenti alla corretta individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizione o della interruzione dello stesso, non possono che essere definite, di volta in volta, nei casi specifici, dagli uffici giudiziari competenti.”

La nota(14) conclude “per quanto concerne più specificamente il modo di procedere degli uffici, appare evidente che gli stessi non possono rifiutare di ricevere le fatture relative ad istanze di liquidazione divenute definitive, fermo restando il potere dovere di adottare un provvedimento di diniego del richiesto pagamento, nel caso in cui, una volta assunta la linea interpretativa ritenuta conforme al dettato normativo, si ritenga debba essere opposta l'avvenuta prescrizione”.

NOTE:

(1)Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all'articolo 83 “ per ausiliarie consulenti di parte non è previsto il limite massimo perché la norma originaria (art. 12 c.1 Legge 217/90)lo riferisce solo agli avvocati Infatti il limite dei valori medi delle tariffe professionali relative ad onorari, diritti ed indennità riguarda le tariffe professionali degli avvocati e non gli onorari di ausiliari e consulenti.. ”

(2)lo schema che segue è quello tipico, ma nulla vieta diversa organizzazione del servizio da parte degli uffici

(3)Sulla natura del decreto di liquidazione è intervenuta la Corte Costituzionale Corte Costituzionale 24.9.2015 n.192, che ha statuito che “ il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale.

(4)A seguito della modifica dell'articolo 170 TU “..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione...” [circolare DAG.09/11/2012.0148412.U]

(5)Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all'articolo 83 “si è abrogato l'articolo 15 quattuordecies comma 4 (ultimo periodo) della legge n 217/90 come modificata dalla legge n 134/2001 che prevedeva la trasmissione del decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico anche alla guardia di finanza”

(6)circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..

(7)prot. 0159237.U del 21 dicembre 2009

(8)con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L'ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI”

(9)Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all'emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l'iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010). Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale per i capitoli di spesa relativi alle liquidazioni in oggetto è identificato, nelle persone dei Dirigenti di Corte e di Procura Generale, circolari n 6 dell'8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002.

(10)Tribunale Roma 14 febbraio 1995

(11)Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057

(12)Ministero della Giustizia prot. 0137280 del 15 ottobre 2010

(13)Ministero della Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U

(14)tra l'altro trasmessa alle sole Corti di Appello di Napoli e di Reggio Calabria

***Dirigente presso la Procura Generale di Catanzaro**

FINANZA AZIENDALE

LA MASSIMIZZAZIONE DEL VALORE D'AZIENDA

*L'utilizzo sistematico di sistemi di valutazione
della performance economico - finanziaria
ha come sbocco naturale
la periodica misurazione del valore d'azienda*

di Francesco Rhodio

Negli articoli finora proposti abbiamo affrontato le problematiche relative al monitoraggio della performance finanziaria d'azienda nell'ottica del miglioramento del *rating* bancario. In questo articolo, cerchiamo di ridurre a unità i concetti affrontati nelle pubblicazioni precedenti e vediamo "dove ci porta" l'applicazione sistematica dei concetti illustrati nei numeri precedenti.

Partiamo da un dato di fatto: la situazione di incertezza creata dalla crisi economico finanziaria degli anni 2008 - 2010 ha comportato un cambiamento radicale del sistema economico finanziario: in sintesi, negli anni antecedenti alla crisi vivevamo in un periodo di "bolla del debito bancario", in cui, spesso, venivano concessi con facilità finanziamenti basati sui volumi di fatturato e sulle fidejussioni personali dei soci anziché sul reale controllo del merito creditizio aziendale. Successivamente, abbiamo assistito a una progressiva riduzione della concessione dei prestiti alle imprese e alla nascita di un nuovo impianto creditizio volto a favorire esclusivamente le imprese *Basilea compliant* e non le altre. Va da sé che ciò ha imposto agli imprenditori di tenere periodicamente sotto controllo la gestione economica e finanziaria d'azienda.

Per quanto riguarda la gestione economica, si è assistito, negli anni, al continuo calo della domanda di beni e servizi, che ha avuto come conseguenza l'inevitabile contrazione degli ordinativi e del fatturato. Ciò ha fatto sì che, necessariamente, ai fini del mantenimento della redditività aziendale, le imprese abbiano dovuto attivare meccanismi di **analisi e controllo dei costi**. È ormai indispensabile, infatti, monitorare il livello di questi ultimi in rapporto ai

ricavi, quanto meno onde evitare di scendere al di sotto del pareggio di bilancio (se non si vuole andare in *default*).

Pertanto, occorre preliminarmente dare luogo dapprima all'analisi previsionale dei fatturati attesi e conseguentemente rimodulare i costi in modo tale da mantenere margini adeguati di profitto. È indispensabile codificare questa analisi in un apposito documento: il **budget**, da controllare ed aggiornare periodicamente man mano che si effettua la consuntivazione di costi e ricavi.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, in periodo di *credit crunch*, pressante attenzione va rivolta al controllo della solidità, della solvibilità e della liquidità aziendale; orbene, occorre dare corso alla **autovalutazione del merito creditizio** e dello **scoring di bilancio**, rinunciando altresì, una volta per tutte, a inutili e dannose sofisticazioni contabili finalizzate al mero risparmio d'imposta, che finiscono per rivelarsi un pericoloso boomerang sulla possibilità di ottenere finanziamenti o, quanto meno, su quella di ottenerli a tassi ragionevoli.

È inoltre di fondamentale importanza condurre **l'analisi periodica dell'andamento dei rapporti con il sistema bancario** mediante il monitoraggio della Centrale Rischi, in quanto il solo monitoraggio dello *scoring* di bilancio non è sufficiente a costruire un buon *rating*.

Inoltre, particolare attenzione va destinata al controllo del **capitale circolante netto**, in cui vengono a contatto la gestione economica sottesa al controllo del magazzino e la gestione finanziaria sottesa al controllo dei crediti e debiti di funzionamento.

Ebbene, l'adozione sistematica delle tecniche

LA MASSIMIZZAZIONE DEL VALORE D'AZIENDA

di governo della performance economica e finanziaria fin qui descritte, associata ad un adeguato livello di capitalizzazione, contribuisce alla **massimizzazione del valore d'azienda**, intesa come la capacità dell'unità economica di perpetuare sé stessa, poiché capace di generare contemporaneamente reddito e flussi di cassa, mantenendo un buon livello di solidità patrimoniale e implementando così anno dopo anno il valore di mercato della stessa *business unit*. L'azienda diviene pertanto in grado di ridurre il rischio di default entro i livelli di sicurezza richiesti dal sistema bancario, nonché di fornire le **garanzie di restituzione dei finanziamenti** senza bisogno di ricorrere al patrimonio personale dei titolari del capitale di rischio, a cui troppe volte le banche hanno chiesto fidejussioni.

Ciò detto, senza voler scendere in dettaglio, si rammentano le principali tecniche di misurazione del valore:

-**metodi diretti**: fanno riferimento ai prezzi di mercato dell'azienda o di aziende similari;

-**metodi indiretti**: fanno riferimento ai flussi finanziari e reddituali, a grandezze di stock (patrimoniali) o a grandezze miste (patrimoniali - reddituali).

Le PMI non quotate nei mercati regolamentati vengono normalmente stimate utilizzando metodi indiretti, scegliendo di volta in volta quello che meglio si adatta a descrivere l'azienda oggetto di osservazione.

A tal punto, rimane da osservare che, per le aziende che fanno uso sistematico di tecniche di controllo della performance, lo *step* finale da eseguire diventa quello della misurazione periodica del valore d'azienda: esso, ancor più del bilancio d'esercizio, diviene il *key performance indicator* del periodo amministrativo. In altre parole, contestualmente alla redazione del bilancio è necessario domandarsi se, in definitiva, il valore dell'azienda sia aumentato o diminuito: ciò comporta che, oltre a determinare il capitale di funzionamento mediante il bilancio di esercizio, è buona norma procedere annualmente anche alla **stima del capitale economico** quale *benchmark* di valutazione della performance, scegliendo il metodo più opportuno in base alle caratteristiche dell'azienda oggetto di analisi.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall’indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall’art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all’interno dell’Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

TERZO SETTORE

IL BILANCIO SOCIALE

di Rino Rubino

La riforma del Terzo settore compie un ulteriore passo avanti con l'approvazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore". Il documento è stato, come prevede il Codice del Terzo settore, esaminato nel Consiglio Nazionale del Terzo settore, approvato il 4 luglio 2019 e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019.

Il Bilancio sociale – “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte” – è uno degli elementi che assicura la trasparenza degli Enti di Terzo settore e, come richiamato dalle linee guida, presenta una doppia valenza, essendo rilevante sia per le informazioni in esso contenute, sia per il processo di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni che viene attivato per redigerlo.

Di seguito sono riassunti i principali punti del provvedimento.

Chi è tenuto a redigerlo

Sono tenuti a redigere un bilancio sociale:

-tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigerlo in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali non solo di ciascun singolo ente, ma anche del gruppo nel suo complesso;

-gli altri enti di Terzo settore, qualora abbiano ricavi o entrate superiori ad un milione di euro annuo;

-i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Dal momento che il bilancio sociale rappresenta anche un modo per dare pubblicità al valore dell'operato dell'Ente, nulla vieta che anche chi non è tenuto per legge provveda a realizzarlo e pubblicarlo, in questo caso senza però essere tenuto ad osservare tutte le prescrizioni inserite nelle linee guida (salvo il

fatto di non poterlo indicare come “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 laddove esso segua modalità di redazione diverse”).

Come viene reso pubblico

Il bilancio sociale è concepito come documento pubblico rivolto a tutti i soggetti (da quelli interni come i lavoratori o i volontari, ai donatori, le istituzioni, i destinatari dei servizi, i cittadini del territorio in cui l'Ente opera, ecc.) che in tale documento devono trovare informazioni utili a valutare in che misura l'organizzazione considera e persegue gli obiettivi che ciascuno di essi ha a cuore. Per questo motivo sono previste modalità di pubblicità molto ampie: il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente e depositato entro il 30 giugno dell'anno successivo presso il Registro Unico del Terzo settore o, nel caso delle imprese sociali, presso il Registro delle imprese. Per le imprese sociali la data di deposito potrebbe essere successiva al 30 giugno in presenza di norme relative a specifiche forme giuridiche che prevedessero scadenze diverse per il deposito dei bilanci di esercizio; in tal caso è consentito il deposito contestuale entro tale data anche del bilancio sociale.

I principi di redazione del Bilancio sociale

I principi di redazione del Bilancio sociale richiamati dalle Linee guida sono:

-*completezza*: vanno identificati tutti i principali soggetti e quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;

-*rilevanza*: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte dei soggetti;

-*trasparenza*: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;

-*neutralità*: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;

-*competenza di periodo*: vanno documentati attività e risultati dell'anno di riferimento;

IL BILANCIO SOCIALE

-*comparabilità*: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori/Enti);

-*chiarezza*: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;

-*veridicità e verificabilità*: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;

-*attendibilità*: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi;

-*autonomia*: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell'esprimere giudizi.

Struttura e contenuti

Le Linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono; rimandando al testo delle Linee guida per i dettagli, in sintesi un Bilancio sociale deve indicare:

-*metodologia adottata*: criteri di redazione del Bilancio ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;

-*informazioni generali sull'Ente*: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;

-*governance*: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione dei soggetti; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente, è richiesto inoltre di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipi della forma cooperativa;

-*persone*: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più otto volte rispetto alla più bassa) e modalità di rimborso ai volontari. In

particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi ad amministratori e dirigenti;

-*attività*: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati fattori che rischiano di compromettere le finalità dell'Ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza. Gli enti filantropici devono indicare l'elenco dei beneficiari delle loro erogazioni con relativi importi;

-*situazione economica e finanziaria*: provenienza delle risorse separata per fonte pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;

-*altre informazioni*: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani, prevenzione della corruzione.

Il ruolo dell'Organo di controllo interno

L'organo di controllo interno è chiamato a monitorare taluni aspetti della vita sociale degli Enti di Terzo settore, con alcune specificità che riguardano le imprese sociali; il bilancio sociale delle imprese sociali dovrà pertanto tra le altre cose includere la relazione in cui viene riportato l'esito di tale monitoraggio, che in specifico riguarda i seguenti aspetti:

-il fatto che l'Ente svolga in via prevalente attività di interesse generale;

-correttezza e rispetto delle norme nelle raccolte fondi;

-assenza dello scopo di lucro, rispettando le norme in termini di destinazione anche indiretta degli utili;

-per le imprese sociali, l'attestazione che l'Ente non è controllato da imprese private o pubbliche amministrazioni;

-per le imprese sociali, presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;

-per le imprese sociali, adeguatezza del trattamento dei lavoratori e rispetto del già citato parametro di 1 a 8 relativamente alle differenze retributive; corretto utilizzo dei volontari.

LETTURE

a cura di Roberto Poliscchio

APPARECCHIARE LA SANTITÀ'



che mette in risalta (fantastica quella del menù spirituale settimanale – pagg. 11-12), parole, metafore e immagini sul cibo che Papa Francesco adopera per trasmettere le verità della fede cristiana.

L'autore è cappellano dell'Ordinariato militare in Italia ed illustra i discorsi del Papa che, oserei dire, adegua ai nostri tempi gli alimenti presenti nel Vangelo. Pierluigi Plata si sofferma sulle predicazioni di Sua Santità sul cibo e sul fatto che il Pontefice, nel suo magistero, pone quindi anche l'attenzione proprio su alcuni ingredienti (ad esempio cipolle, sale, lievito, funghi ...) per sollecitare i valori e gli atteggiamenti cristiani.

Sono presenti nel testo pure le attrezzature: fornelli, tavola, vassoio e non manca, naturalmente, un capitolo – l'ultimo – su avanzati e scarti, vale a dire sull'importanza di riciclare il cibo.

La prefazione, molto bella e significativa, è del Card. Pietro Parolin.

Nell'introduzione: *“l'auspicio, ma possiamo dire la velleità, è quella che ognuno di noi possa diventare uno chef stellato, una cuoca che nella propria vita sia in grado di cucinare gli ingredienti che il Signore gli ha donato per diventare Santa.”*

Infine, è il caso di aggiungere che Pierluigi Plata ha creato il sito <https://ricettedalvangelo.it/>, un'APP ed è presente su Instagram.

PIERLUIGI PLATA

APPARECCHIARE LA SANTITÀ'

Libreria Editrice Vaticana - 00120 Città del Vaticano

I Edizione 2019 pagg. 126, €12,00

LUTTO
NEL MONDO
DELLA FILOSOFIA

13 novembre 2019 IL VALORE della Professione

La valutazione del merito creditizio

spontaneamente sorge: può l'azienda affidata migliorare il proprio "rating" bancario?

La risposta è sì. In dettaglio, si evidenzia che gli interventi eseguibili in tal senso dalle banche affidate riguardano in primo luogo i risultati dell'analisi quantitativa, ossia lo "scoring", che costituisce un pilastro del rating finale attribuito.

Gli steps attraverso cui è raggiungibile il miglioramento dello scoring passano attraverso:

• L'ottimizzazione del proprio merito creditizio, ossia lo svolgimento di indagini quantitative sui bilanci volte ad autoaggiornare lo "status di salute" dell'azienda;

• L'intervento sulle situazioni critiche rilevanti; ad esempio, in presenza di bassi valori del ROS vanno intraprese azioni di marketing volte a migliorare la redditività delle vendite, o in presenza di bassi indici di rotazione del magazzino vanno avviati interventi volti ad accelerare la circolazione del capitale circolante;

• Il miglioramento dell'informazione alle banche, attraverso l'implementazione di progetti orientati a migliorare la qualità delle relazioni.

LETTURE

a cura di Roberto Poliscchio


Ho avuto il piacere di conoscere il Prof. Remo Bodei, qualche anno fa, presentandolo dal Prof. Dino Viti in occasione dell'annuale manifestazione culturale "Göttinger".

Dell'illustre e coltissimo filosofo, del quale conservo un'affettuosa dedica, ho letto questa estate, con grande interesse, un bel libro: *"Immaginare altre vite"*, nel quale l'autore affronta la questione di come ciascuno disponga nel corso della propria esistenza, sin dall'infanzia, un sereno repertorio di modelli di vita da sperimentare, finalizzati alla costruzione del proprio destino.

Da sempre, i filosofi hanno cercato di rispondere a questa domanda: *"che cosa è la felicità?"*

Bodei, filosofo di grande esperienza, affronta questa domanda in modo originale, proponendo un modello di vita che si fonda sulla ricerca della felicità attraverso la sperimentazione di diverse "vite".

Il libro è una guida pratica e filosofica che invita a riflettere sulle proprie scelte di vita e a sperimentare diverse "vite" per raggiungere la felicità. È un libro che vale la pena di leggere e di riflettere.



È morto a 81 anni nella sua casa di Pisa **Remo Bodei**. Di origine cagliaritano, per anni aveva insegnato all'Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore.

È stato visiting professor presso le Università di Cambridge, Ottawa, New York, Toronto, Girona, Città del Messico, UCLA (Los Angeles) e ha tenuto conferenze in molte università europee, americane e australiane.

Bodei era uno dei massimi esperti della filosofia dell'idealismo classico tedesco e dell'età romantica. Mente brillante, le sue indagini filosofiche hanno riguardato anche la ricerca della felicità da parte del singolo, le indeterminate attese collettive di una vita migliore, i limiti che imprigionano l'esistenza e il sapere entro vincoli politici, domestici e ideali.

Ho avuto il privilegio di conoscerlo qualche anno fa e conservo gelosamente una sua dedica.

Sulla newsletter #35 del 2018 avevo recensito un suo bellissimo libro.

Buon viaggio Professore!

Antonio Bevacqua

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ'

GOLOSARIA 2019

di Elvia Gregorace

A Milano presso la Mico FieraMilanoCity si è svolta Golosaria 2019, giunta alla sua quattordicesima edizione, manifestazione, ormai nota, di carattere enogastronomico.

Quest'anno la regione protagonista è la Sicilia. La Trinacria dalle molteplici sfumature, le numerose invasioni regna sovrana tra panettoni, carretti, oli, prodotti di prima scelta.

Altro spazio è stato dedicato alla Calabria, regione sempre in fermento, spesso troppo bistrattata dalla sua classe politica, dalla storia variegata, la biodiversità colorata e dall'immensa generosità.

Scacco matto per lo chef Claudio Villella, noto, oggi, per la sua attuale presenza presso l'Olimpo a Catanzaro Lido che si destreggia dietro i fornelli in un profumato e appetitoso cooking show deliziando i palati dei fortunati astanti. Tortello ripieno di melanzana di Lady Violetta di Longobardi e pomodoro di Belmonte, marinato in zuppetta di pesce spatola e polpette liquide. Bollitura, stufatura, frittura, essiccamento e marinatura. Parola chiave? Diversità. Ogni componente riceve la giusta importanza e la corretta cottura individuale per poi esplodere in un assemblaggio dei vari ingredienti, perfettamente amalgamati.

Diversi i prodotti presenti nella kermesse. Natura Med con la sua conturbante liquirizia di Calabria DOP. La famiglia Massarotto con a capo Antonio ha realizzato un prodotto di eccellenza che si declina in diversi risultati. Si parta dalla

radice per giungere al liquore in due versioni. Una tradizionale e un'altra bio. Rispetto per il risultato attraverso un'accurata attenzione dell'ambiente grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico. La squadra è costituita da 17 persone con quote rose maggiori. Considerazione per il prodotto e il consumatore.

Da Castrovillari ci si sposta a Belmonte Calabria, sempre nella provincia di Cosenza. Tra i prodotti più golosi emergono i fichi. Nell'antichità assieme alla vite, il fico, era considerato una pianta sacra al dio Dioniso. Fichi, uva e olive non mancavano mai sulle tavole degli antichi Greci e Romani. I fichi secchi erano una prelibatezza alla quale non era possibile rinunciare. La famiglia Colavolpe ha realizzato una vera e propria missione a riguardo. Frutto zuccherino copioso di vitamine, potassio, ferro, calcio. Coadiuvata la difesa della pelle, possiede proprietà lassative e ha la dote di curare le infiammazioni. Assaggiare un fico di Colavolpe è un'esperienza, resa ancora più indimenticabile dalla sprintosa Giulia. Il fico di Cosenza DOP grazie a quest'azienda ha raggiunto l'acme della piacevolezza. Al naturale, ripieni, ricoperti di cioccolato. Esplosione di sapore in bocca che per qualche momento trasferiscono l'avventore in un'altra dimensione. Sembra di tornare ai sapori ancestrali che hanno lasciato nel dimenticatoio spazio e tempo e rendono immortali.

Spostandoci a Zagarise (Catanzaro) troviamo il



GOLOSARIA 2019

prodotto pregiato delle api: il miele... L'apicoltura Folino ne ha costituito una vera e propria missione. Azienda nata nei primi anni '90 per volontà di Emilio e poi di Pasquale da un piccolo sogno, sulle colline della Presila catanzarese, realizza nel corso del tempo 200 alveari. Una famiglia, oggi, che si dedica con amore e passione alla realizzazione di tanti tipi di miele: di castagno, dalle sfumature color topazio e il finale ammandorlato, dalla lunga persistenza gusto – olfattiva; il classico millefiori dalla colorazione cangiante ma dalla forte personalità; la delicatezza e la leggerezza del miele di acacia; la particolarità del miele di agrumi, teneramente agrumato; la seduzione dell'ambrato eucalyptus, dall'eco mentolata. Molti altri i prodotti presenti come la pappa reale e il balsamo per le labbra.

La Calabria nell'antichità era celebre anche per il nettare di Bacco. Tra le ultime DOC emerge Terre di Cosenza. Quando si parla della provincia bruzia non si può non accostarla alla Tosca-

na. Si tratta di gente che vuole farsi avanti con sacrifici e passione e soprattutto ha capito il concetto di team... Il vitigno che regna sovrano è il Magliocco dal colore intenso e dall'aroma fruttato. In ciascuna cantina ha una propria dimensione, una propria identità. Tra i presenti Giladi & Gilandi dal Magliocco dalla lunga persistenza in due differenti e sinuose versioni; Cantine Elysium dall'affascinate Pecorello e proprietario Andrea Caputo; Rocca Brettia dai vini dal futuro roseo, personalità e qualità si sposano; Tenuta Celimarro dal Greco bianco dello spiccato carattere; Chimento dalla bottiglia Luigi Quattordici memorabile; Azienda Vinicola Manna in cui rosati e rossi appaiono equilibrati e persistenti sia al naso che in bocca; la gentilezza della proprietarie dei calici di Antico Fienile Belmonte... Ognuno di loro meriterebbe un singolo articolo... Auspichiamo di poter visitare tutte le realtà nell'estate 2020...

Keep in touch!



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Quando arriva lo scirocco, l'aria di Crotone diventa ancora più opprimente per Gissing, che sta lentamente riprendendosi dal suo problema polmonare. Sogna di scappare a Catanzaro, dove l'aria sarà fresca e pulita, data la sua altitudine e i suoi venti. Per tale motivo, però, sia il dottor Sculco, che il farmacista, gli sconsigliano tale viaggio nelle sue condizioni di salute, perché considerano il clima di Catanzaro di gran lunga più freddo di quello crotonese e i suoi venti addirittura capaci di far perdere l'equilibrio alle persone.

Capitolo XI (Parte prima)

Il monte del rifugio

I miei pensieri erano costantemente rivolti a Catanzaro. È una città situata su una collina, che domina il Golfo di Squillace, e sentivo che se avessi potuto rifugiarmi lì, avrei riguadagnato salute e forza. A Cotrone l'aria mi opprimeva e mi indeboliva: la vicinanza del mare non portava freschezza. Di tanto in tanto la febbre sembrava passare, ma rimaneva ancora nel mio sangue e rendeva le mie notti irrequiete. Dovevo andare via, verso Catanzaro.

La prima volta che parlai di questa mia intenzione con il dottor Sculco, lui sembrò concedere qualcosa alla mia fantasia, dicendo "Presto, presto!". Pochi giorni dopo, quando gli chiesi seriamente quando avrei potuto intraprendere il viaggio con sicurezza, il suo viso

cominciò a esprimere dubbi. Perché andare a Catanzaro? Era sulla cima d'una montagna e aveva un clima molto rigido: i venti in quella stagione erano terribili. In tutta coscienza non poteva consigliarmi di fare un simile passo: i risultati si sarebbero potuti rivelare molto gravi, dopo il mio problema ai polmoni. Era molto meglio aspettare a Cotrone per una settimana o anche due, e poi andare a Reggio, forse attraversare anche lo stretto fino in Sicilia per completare la mia cura. Più il dottor Sculco parlava di altitudini ventose, più forte cresceva il mio desiderio di un tale cambiamento di clima, e più intollerabile sembrava il mio stato di abbandono. Il tempo era di nuovo burrascoso e cominciò a soffiare lo scirocco. Sentivo il suo alito malvagio infiacchirmi i muscoli, ostruirmi le vene, farmi tremare tutti i nervi. Se fossi rimasto lì molto più a lungo, non sarei mai stato in grado di andarmene. Una paura superstiziosa si insinuò in me: mi ricordai che la mia ultima visita era stata al cimitero.

Una cosa era certa: non avrei mai visto la colonna del tempio di Hera. Mi lamentai di ciò col dottor Sculco, e lui fece del suo meglio per descrivermi lo scenario del Capo. Alcune macchie bianche, che avevo intravisto alla fine del promontorio, erano villette, occupate in estate dai cittadini benestanti di Cotrone. Il Dottore stesso ne possedeva una, che era appartenuta a suo padre prima di lui. Alcuni dei primi ricordi della sua fanciullezza erano collegati al Capo: quando aveva lezioni da imparare a memoria, spesso le recitava camminando intorno alla grande colonna. Nel giardino della sua villa, a volte, si divertiva a scavare e bastavano pochissimi colpi di vanga per fare affiorare qualche reliquia dell'antichità. Alcuni americani, disse, non molto tempo prima, avevano ottenuto il permesso dal proprietario del terreno, su cui si trovava il tempio, di condurre scavi importanti, ma non appena gli italiani ne erano venuti a conoscenza, avevano rivendicato il sito come monumento nazionale: l'opera era stata vietata e il terreno doveva essere riportato al suo stato precedente. Vicino all'antico santuario vi è una cappella, consacrata alla Madonna del Capo: la gente di Cotrone vi

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

compie pellegrinaggi e sul Capo celebra una festa volgare, che spesso finisce in un tumulto orgiastico.

Tutta la superficie del promontorio era spoglia: non un albero, non un cespuglio, a parte una piccola cavità boscosa, chiamata Fossa del Lupo. Lì, dice la leggenda, la gente di Cotrone, armata, era solita attendere per attaccare i pirati che occasionalmente sbarcavano in cerca di acqua.

Quando lo portai a parlare di Cotrone e della sua gente, il Dottore non poté che confermare le mie osservazioni. Mise in contrasto il presente con il passato: cioè questo villaggio infestato dalla febbre e senza acqua, con la grande città che era stata definita la più salubre del mondo. A suo avviso, il cambiamento fisico era derivato dalla distruzione delle foreste, che aveva comportato una diminuzione della pioggia. "A Cotrone," diceva, "praticamente non piove. Uno scroscio ogni tanto, ma mai un sano acquazzone." Non aveva dubbi che, nei tempi antichi, tutte le colline della costa erano state boschive, come lo era ancora la Sila, e tutti i fiumi scorrevano abbondanti d'acqua. Nel periodo presente, a Cotrone, c'era scarsità di persone sane: nessuno aveva la forza di resistere a una malattia grave. Lui prendeva molto filosoficamente questo stato di cose: notai ancora una volta lo spirito apertamente medievale con cui osservava la popolazione. Continuando a parlare, fu interessante sentirlo dilungarsi sulla differenza tra gli italiani del sud e quelli del nord. Un calabrese non avrebbe mai pensato di spingersi oltre Roma: si sarebbe trovato in un paese straniero, dove la sua lingua lo avrebbe tradito e dove le sue maniere sarebbero state troppo palesemente in disaccordo con quelle prevalenti. L'Unità d'Italia, ne sono certo, significava poco per il buon dottore e colpiva, ma freddamente, la sua immaginazione.

Gli ripetevo in continuazione che non potevo più sopportare quella triste vita in quella camera di convalescenza. Dovevo uscire all'aria aperta e, se non ci sarebbero stati danni derivanti da quella prova, allora sarei dovuto partire per Catanzaro. "Non posso impedirglielo", fu la risposta del Dottore, "ma sono obbligato a sottolineare che agisce sotto la sua responsa-

bilità. È pericoloso, è pericolosissimo! Quel terribile clima delle montagne!" Tuttavia, ottenni il suo permesso di lasciare la casa, e cominciai ad organizzarmi quello stesso pomeriggio. Tremando e palpitando, scesi lentamente le scale fino al colonnato, poi con passo da persona anziana, andai barcollando attraverso la piazza, il mio obiettivo era quello di raggiungere la farmacia, dove desideravo pagare le medicine, che avevo avuto, e il tè. Quando entrai, il sudore mi imperlava la fronte. Mi buttai su una sedia e per un minuto o due non potei fare altro che recuperare nervi e respiro. Mai nella mia vita avevo avuto una sensazione così miserabile di debolezza. Il farmacista mi guardò con occhi profondamente compassionevoli, quando gli dissi che ero l'inglese che si era ammalato e che l'indomani sarei voluto partire per Catanzaro, la sua compassione si abbandonò più liberamente e potei vedere abbastanza bene che pensava che il mio piano di viaggio fosse visionario. Era vero, disse, il clima di Cotrone aveva messo a dura prova me che ero straniero, e capiva il mio desiderio di scappare: ma Catanzaro! Ero consapevole che a Catanzaro mi sarei trovato improvvisamente in una fase di inverno più rigido? E i venti! Bisognava essere molto forti anche per rimanere in piedi a Catanzaro. Per tutto ciò gli dissi grazie e, dopo aver pagato il conto, tornai alla Concordia. Cominciò a venirmi più che un dubbio se partire proprio l'indomani.

Quella sera provai a cenare. Don Ferdinando entrò come al solito e rimase muto per il suo immutabile pasto: brontolò e mangiò, come probabilmente starà continuando a fare ancora oggi. Mi costrinsi a credere che il cibo avesse qualche sapore e che il vino non sapesse di medicinali. Mentre ero seduto per il mio finto pasto, udivo lo scirocco soffiare, a volte con, e a volte senza, spruzzi di pioggia contro la finestra. Vicino a me, due militari si scambiavano commenti impietosi sulla Calabria e sulla sua gente. "Che paese!" esclamò, infine, disgustato uno dei due. Di sicuro venivano dal nord e pensai che la loro conversazione non avrebbe aiutato a stringere i legami tra gli estremi dell'Italia.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nelle due immagini, la vecchia Lavanderia Comunale di Catanzaro allocata nei locali di Via Fontana Vecchia, funzionante con un impianto a vapore